

Idea.

04/2005

Contratto di assicurazione **Index linked**

Tariffa mista a premio unico

SOMMARIO

GLOSSARIO

NOTA INFORMATIVA	PAG 2
CONDIZIONI DI POLIZZA	PAG 10
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196	PAG 15
GRAFICI	PAG 17

GLOSSARIO

- **Società** La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BCC Vita S.p.A”.
- **Contraente** Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società.
- **Assicurato** Persona fisica sulla vita della quale viene stipulato il contratto di assicurazione.
- **Beneficiario** Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti nelle Condizioni di Polizza.
- **Polizza** Documento sottoscritto dalla Società che prova l’esistenza del contratto.
- **Premio** Somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni previste nelle Condizioni di Polizza
- **Prestazioni** Impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente. L’importo che risulta dal prodotto fra il premio versato e il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto), viene diviso per 100.
- **Recesso** Diritto del Contraente di annullare il contratto.
- **Riscatto** Diritto del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto riscuotendo un importo determinato dalle Condizioni di Polizza.
- **Età contrattuale** Età dell’Assicurato determinata ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.
- **ISVAP** Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
- **Polizza Index Linked** Contratto di assicurazione in cui le prestazioni dovute dalla Compagnia di Assicurazione sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Tale Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo BCC VITA S.p.A. è una Società per Azioni con Sede Legale, Sede Operativa e Direzione Generale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11. BCC VITA S.p.A. verrà di seguito definita anche "Società".

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

"Idea. 04/2005" è un contratto di assicurazione vita di tipo index-linked nella forma di mista a premio unico.

Con la sottoscrizione del presente contratto viene **prevista la seguente prestazione garantita dalla Società:**

Restituzione, alla scadenza contrattuale, del premio versato.

A copertura degli impegni assunti la Società è dotata di una idonea provvista di attivi.

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria la cui rivalutazione, connessa al parametro di riferimento [Indice CECEUR (Indice rappresentativo dei principali paesi dell'est Europa che comprende azioni quotate in Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia) e Indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month (Indice sintetico del mercato dei depositi a breve termine area Euro)].

Il processo di rivalutazione connesso al parametro di riferimento è descritto al punto 3 "Informazioni sul contratto".

I rischi connessi all'andamento del parametro di riferimento, di cui al punto 3 "Informazioni sul contratto", sono a carico del Contraente.

La Società, pertanto, garantisce in proprio:

La restituzione, alla scadenza contrattuale, del premio versato.

La stipulazione del presente contratto comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e quelli di un investimento obbligazionario.

Gli elementi di rischio sono i seguenti:

- 1) il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- 2) il rischio, tipico dei titoli di debito, connesso alla variabilità dei loro prezzi, derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del titolo stesso e viceversa;
- 3) il rischio, denominato di liquidità, legato all'attitudine delle specifiche attività finanziarie, che la Società ha posto a copertura, a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; tale rischio dipende innanzitutto dalle caratteristiche dei mercati in cui tali attivi sono trattati;
- 4) si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere a scadenza, una prestazione che prevede il rimborso del premio versato aumentato di una percentuale variabile dipendente dall'andamento congiunto degli indici componenti il parametro di riferimento, calcolata come previsto nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto, in caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, un importo calcolato come

descritto nella sezione 3 "Informazioni sul contratto". Il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna a corrispondere, in caso di riscatto prima della scadenza, il relativo importo; questo potrebbe anche risultare inferiore ai premi pagati, come viene indicato nella sezione 3 "Informazioni sul contratto".

Nella sezione 3 "Informazioni sul contratto" sono descritte in dettaglio le caratteristiche della polizza.

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il presente contratto prevede il riconoscimento di prestazioni assicurative sia in caso di vita che in caso di morte dell'Assicurato.

3.1.1 Prestazioni in caso di vita dell'assicurato

"Idea. 04/2005" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

In relazione all'andamento congiunto degli indici CECEEUR e JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month - il giorno 29 aprile degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 - verrà determinata una cedola, di importo variabile e liquidata a scadenza, che non potrà mai essere negativa.

Alla scadenza verrà riconosciuto il premio versato oltre alla somma delle singole cedole annuali di cui al punto precedente. L'importo complessivamente maturato sarà così determinato:

Capitale a scadenza = [premio versato + somma delle Cedole,]

dove ciascuna Cedola_i (C_i) sarà data dalla seguente espressione:

$$Cedola_i (C_i) = \max \left[\frac{\frac{CECEEUR_i}{CECEEUR_0} - 1,45 * \frac{3MCASH_i}{3MCASH_0}}{i}, 0 \right] * \text{premio versato}$$

Avendo indicato con

- ◆ CECEEUR_i = quotazione ufficiale dell'indice CECEEUR osservato ad ogni data "i" di osservazione annuale come riportato nella tabella I sottoriportata
- ◆ CECEEUR₀ = quotazione ufficiale dell'indice CECEEUR osservato alla data "strike" 29 aprile 2005
- ◆ 3MCASH_i = quotazione ufficiale dell'indice JPMorgan

Cash Index Euro Currency 3 Month osservato ad ogni data "i" di osservazione annuale come riportato nella tabella I sottoriportata

- ◆ 3MCASH₀ = quotazione ufficiale dell'indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month osservato alla data "strike" 29 aprile 2005

Data strike: 29 Aprile 2005	i	Date di osservazione annuali*
	1	29 Aprile 2006
	2	29 Aprile 2007
	3	29 Aprile 2008
	4	29 Aprile 2009
	5	26 Aprile 2010

* Nel caso di festività, le date di osservazione verranno posticipate al primo giorno feriale utile

- Tabella I

Pertanto, ai fini della determinazione di ogni cedola annuale si procederà come segue:

- ◆ Viene effettuato il rapporto fra la rilevazione dell'Indice CECEEUR alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);
- ◆ Viene effettuato il rapporto fra la rilevazione dell'Indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);
- ◆ Viene effettuata la seguente differenza:
[Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ Il risultato di tale differenza viene diviso per il numero degli anni trascorsi.

La somma delle cedole annuali (ciascuna calcolata sul premio versato) viene liquidata al Contraente alla scadenza contrattuale in aggiunta al premio versato.

Le rilevazioni degli indici CECEEUR e JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month, le cui variazioni determinano il valore delle cedole variabili, verranno pubblicate, in occasione delle date di rilevazione soprariportate, su "Il Sole 24 Ore" e sono reperibili anche sui circuiti telematici di informazione (es. Bloomberg).

Complessivamente, quindi, le prestazioni derivanti dal presente contratto prevedono:

- ◆ cinque cedole variabili, liquidate a scadenza
- ◆ il rimborso del premio versato

ESEMPIO:

Data **strike**: **29 aprile 2005**

- ◆ CECEEUR: 1.625,21
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 277,02

Anno 1: 29 aprile 2006

- ◆ CECEEUR: 2.387,82
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 274,43

Rapporto fra la rilevazione dell'Indice alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (29 aprile 2006) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);

- ◆ CECEEUR: $2.387,82/1.625,21 = 1,4692$
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: $274,43/277,02 = 0,9907$

Calcolo della **cedola**:

- ◆ [Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ $[1,4692 - (1,45 * 0,9907)]/1 = 0,0328 = 3,28\%$

Cedola maturata al primo anno: **3,28%**

Anno 2: 29 aprile 2007

- ◆ CECEEUR: 2.546,71
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 307,71

Rapporto fra la rilevazione dell'Indice alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (29 aprile 2007) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);

- ◆ CECEEUR: $2.546,71/1.625,21 = 1,5670$
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: $307,71/277,02 = 1,1108$

Calcolo della **cedola**:

- ◆ [Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ $[1,5670 - (1,45 * 1,1108)]/2 = -0,0218 = -2,18\%$

Cedola maturata al secondo anno: **0,00%**

Anno 3: 29 aprile 2008

- ◆ CECEEUR: 2.839,16
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 321,87

Rapporto fra la rilevazione dell'Indice alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (29 aprile 2008) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);

- ◆ CECEEUR: $2.839,16/1.625,21 = 1,7469$
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: $321,87/277,02 = 1,1619$

Calcolo della **cedola**:

- ◆ [Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ $[1,7469 - (1,45 * 1,1619)]/3 = 0,0207 = 2,07\%$

Cedola maturata al terzo anno: **2,07%**

Anno 4: 29 aprile 2009

- ◆ CECEEUR: 3.207,49
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 327,08

Rapporto fra la rilevazione dell'Indice alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (29 aprile 2009) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);

- ◆ CECEEUR: $3.207,49/1.625,21 = 1,9736$
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: $327,08/277,02 = 1,1807$

Calcolo della **cedola**:

- ◆ [Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ $[1,9736 - (1,45 * 1,1807)]/4 = 0,0654 = 6,54\%$

Cedola maturata al quarto anno: **6,54%**

Anno 5: 26 aprile 2010

- ◆ CECEEUR: 3.610,53
- ◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month: 334,89

Rapporto fra la rilevazione dell'Indice alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (26 aprile 2010) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);

- ◆ CECEEUR: $3.610,53/1.625,21 = 2,2216$

◆ JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month:
 $334,89/277,02 = 1,2089$

Calcolo della **cedola**:

◆ [Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]

◆ $[2,2216 - (1,45 * 1,2089)]/5 = 0,0937 = 9,37\%$

Cedola maturata al quinto anno: **9,37%**

In questo caso la rivalutazione complessiva della polizza sarà pari al **21,26 %**:

- Primo anno: 3,28 %
- Secondo anno: 0,00 %
- Terzo anno: 2,07 %
- Quarto anno: 6,54 %
- Quinto anno: 9,37 %

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale, 29 aprile 2010, qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato.

Elementi di turbativa

Qualora si verificassero una sospensione e/o una sostanziale limitazione degli scambi nel corso delle contrattazioni di mercato che abbiano come effetto una turbativa sul valore degli indici, il valore di chiusura degli stessi verrà rilevato il primo giorno ufficiale di contrattazione nel quale non si registri la turbativa suddetta. Se gli indici non fossero comunque disponibili per un massimo di 5 giorni consecutivi, sarà cura di una primaria banca internazionale, in qualità di calculating agent, determinare un valore congruo degli indici in questione.

3.1.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo punto 3.2, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso; il valore corrente della polizza sarà invece quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

3.1.3 Prestazioni in caso di riscatto

Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il valore corrente della polizza osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

- ◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso;
- ◆ il valore corrente della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui al punto 3.2 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Per maggiori informazioni relative allo scioglimento del contratto si veda quanto descritto al punto 8 "Modalità di scioglimento del contratto".

3.2 INDICAZIONE SUGLI ATTIVI POSTI A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui al punto 5, è investito dalla Società in attivi idonei per la

copertura degli impegni assunti.

I predetti attivi, aventi durata cinque anni, sono emessi ad un prezzo pari al 92,50% del valore nominale e sono costituiti da due componenti:

⇒ una **obbligazionaria** e una **derivata**.

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della polizza, in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. (rating Standard & Poor's A) con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il valore corrente della polizza sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce 84,89% del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,331%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,281%.

Tale componente obbligazionaria è rappresentata da un Buono del Tesoro Poliennale emesso dallo Stato Italiano (Rating Standard & Poor's: AA-)

2) La componente derivata è rappresentata da una opzione che costituisce il 7,61% del valore nominale della polizza la quale riconosce 5 cedole annuali di importo variabile, liquidate a scadenza, determinate secondo le regole descritte al precedente punto 3.1.

Tale componente derivata è garantita da ICCREA BANCA S.p.A. (rating Standard & Poor's A) con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA

La redditività della componente derivata è correlata all'andamento congiunto dell'indice CECEUR e dell'indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month secondo le modalità specificate al punto 3.1.

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato degli indici di riferimento, viene riportato il grafico contenente l'andamento storico degli stessi.

L'andamento storico ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sul passato andamento degli indici di riferimento, e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli stessi.

Il Regolamento completo, relativo agli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto, è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCCVita S.p.A. (la "Società"), situata in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano.

3.3 ESEMPLIFICAZIONI DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.3.1 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni durante la vita del contratto

Gli esempi riportati nell'Allegato I hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, e si riferiscono ad una polizza con un premio unico pari a 1.000 Euro.

3.3.2 Esempificazione dell'andamento della prestazione caso morte

- 1) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 107,63 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 2) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 97,38 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 3) Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 110, il capitale corrisposto è pari a 112,75 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

4 OPZIONI ESERCITABILI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

5 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto

un caricamento implicito pari al 7,50 % del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale), derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto: 29 aprile 2005.

I predetti attivi hanno un valore pari al 92,50% del valore nominale, ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

La prestazione a scadenza e le cedole previste dal contratto, liquidate a scadenza, come descritto precedentemente, verranno applicate all'intero premio versato.

6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, è pari a 5 anni.

- ◆ La data di decorrenza è fissata al 29 aprile 2005.
- ◆ La data di scadenza è fissata al 29 aprile 2010.

7 MODALITA' E DURATA DIVERSAMENTO DEI PREMI

A fronte della prestazione offerta dal presente contratto, è dovuto un premio unico di importo minimo pari a 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Le modalità di pagamento previste dal presente contratto sono quelle indicate nelle Condizioni di Polizza

8 MODALITA' DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, ed il relativo valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel successivo punto.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

8.1 VALORE DI RISCATTO

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto).

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

- ◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso;
- ◆ il valore della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del premio versato.

ESEMPLIFICAZIONI DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE

- 1) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 105,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 2) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 100, il capitale corrisposto è pari a 100,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 3) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 95,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

Gli esempi di cui sopra hanno lo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

9 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 INDICAZIONI SUI PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione che deve essere presentata per ogni ipotesi di pagamento è indicata nelle Condizioni di Polizza.

11 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Regime fiscali dei premi (*)

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Regime fiscale delle somme assicurate (*)

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di scadenza o riscatto:

- se corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società destinata alla copertura dei rischi per i quali è prevista la detrazione), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%;
- la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione. Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(*) Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

12 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami, Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO - telefax 02-89078949 - indirizzo e-mail reclami@bccvita.bcc.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la

quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

13 LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

14 LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- ◆ Denominazione Sociale
- ◆ Forma giuridica

- ◆ Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a BCC Vita S.p.A.: Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

BCC Vita S.p.A.



CONDIZIONI DI POLIZZA

1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o la reticenza del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico minimo di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza all'Assicurato contro il pagamento del premio.

La durata del contratto è pari a 5 anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata per il 29 aprile 2005.

La data di scadenza è fissata per il 29 aprile 2010.

Il Contraente, al momento di decorrenza del contratto, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ Età Contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni;
- ◆ Età massima assicurabile: 85 anni.

La modalità accettata dalla Società per il pagamento dei premi pattuiti è la seguente:

versamento del premio presso la Banca del Contraente, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione sul conto corrente. Il Contraente ha la facoltà di modificare la banca o il conto corrente di appoggio.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- ◆ alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- ◆ alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza, qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

5 PRESTAZIONI

"Idea. 04/2005" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

In relazione all'andamento congiunto degli indici CECEEUR e JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month - il giorno 29 aprile degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 - verrà determinata una cedola, di importo variabile e liquidata a scadenza, che non potrà mai essere negativa.

Alla **scadenza** verrà riconosciuto il premio versato oltre alla somma delle singole cedole annuali di cui al punto precedente. L'importo complessivamente maturato sarà così determinato:

Capitale a scadenza = [premio versato + somma delle Cedole_i]

dove ciascuna Cedola_i (C_i) sarà data dalla seguente espressione:

$$\text{Cedola}_i (C_i) = \text{Max} \left[\frac{\frac{\text{CECEEUR}_i}{\text{CECEEUR}_0} - 1,45^* \frac{3\text{MCASH}_i}{3\text{MCASH}_0}}{i}, 0 \right] * \text{premio versato}$$

Avendo indicato con

- ◆ $CECEEUR_i$ = quotazione ufficiale dell'indice CECEEUR osservato ad ogni data "i" di osservazione annuale come riportato nella tabella I sottoriportata
- ◆ $CECEEUR_0$ = quotazione ufficiale dell'indice CECEEUR osservato alla data "strike" 29 aprile 2005
- ◆ $3MCASH_i$ = quotazione ufficiale dell'indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month osservato ad ogni data "i" di osservazione annuale come riportato nella tabella I sottoriportata
- ◆ $3MCASH_0$ = quotazione ufficiale dell'indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month osservato alla data "strike" 29 aprile 2005

Data strike: 29 Aprile 2005	i	Date di osservazione annuali*
	1	29 Aprile 2006
	2	29 Aprile 2007
	3	29 Aprile 2008
	4	29 Aprile 2009
	5	26 Aprile 2010

* Nel caso di festività, le date di osservazione verranno posticipate al primo giorno feriale utile

- Tabella I

Pertanto, ai fini della determinazione di **ogni cedola annuale** si procederà come segue:

- ◆ Viene effettuato il rapporto fra la rilevazione dell'Indice CECEEUR alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);
- ◆ Viene effettuato il rapporto fra la rilevazione dell'Indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month alla data di rilevazione dell'anno di riferimento (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) e quella dell'indice alla data "strike" (29 aprile 2005);
- ◆ Viene effettuata la seguente differenza:
[Rapporto CECEEUR - (1,45 * Rapporto JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month)]
- ◆ Il risultato di tale differenza viene diviso per il numero degli anni trascorsi.

La somma delle cedole annuali (ciascuna calcolata sul premio versato) viene liquidata al Contraente alla scadenza contrattuale in aggiunta al premio versato.

Le rilevazioni degli indici CECEEUR e JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month, le cui variazioni determinano il valore delle cedole variabili, verranno pubblicate, in occasione delle date di rilevazione soprariportate, su "Il Sole 24 Ore" e sono reperibili

anche sui circuiti telematici di informazione (es. Bloomberg).

Complessivamente, quindi, le prestazioni derivanti dal presente contratto prevedono:

- ◆ cinque cedole variabili, liquidate a scadenza
- ◆ il rimborso del premio versato

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale, 29 aprile 2010, qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato.

6 INDICAZIONE SUGLI ATTIVI POSTI A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui all'articolo 10, è investito dalla Società in attivi idonei per la copertura degli impegni assunti.

I predetti attivi, aventi durata cinque anni, sono emessi ad un prezzo pari al 92,50% del valore nominale e sono costituiti da due componenti:

⇒ una **obbligazionaria** e una **derivata**.

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della polizza, in caso di assenza di quotazione è ICCREA BANCA S.p.A. (rating Standard & Poor's A) con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il valore corrente della polizza sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce 84,89% del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,331%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,281%. Tale componente obbligazionaria è rappresentata da un Buono del Tesoro Poliennale emesso dallo Stato Italiano (Rating Standard & Poor's: AA-)

2) La componente derivata è rappresentata da una opzione che costituisce il 7,61% del valore nominale della polizza la quale riconosce 5 cedole annuali di importo variabile, liquidate a scadenza, determinate secondo le regole descritte al precedente articolo 5.

Tale componente derivata è garantita da ICCREA BANCA S.p.A. (rating Standard & Poor's A) con Sede in

Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA

La redditività della componente derivata è correlata all'andamento congiunto dell'indice CECEUR e dell'indice JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month secondo le modalità specificate all'articolo 5.

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato degli indici di riferimento, viene riportato il grafico contenente l'andamento storico degli stessi.

L'andamento storico ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sul passato andamento degli indici di riferimento, e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli stessi.

Il Regolamento completo, relativo agli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto, è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la "Società"), situata in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano.

7 RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, ed il relativo valore di riscatto è determinato in conformità a quanto di seguito previsto.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle presenti Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto). Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

- ◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso;
- ◆ il valore corrente della polizza sarà, invece, quello

relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore corrente della polizza di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

8 PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Per i decessi, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso; il valore corrente della polizza sarà invece quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del

premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

9 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCCVita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento implicito pari al 7,50% del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale), derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto: 29 aprile 2005.

I predetti attivi hanno un valore pari al 92,50% del valore nominale.

Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

La prestazione a scadenza e le cedole periodiche previste dal contratto, come descritto precedentemente, verranno applicate all'intero premio versato.

11 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di **recesso**, il Contraente deve inviare alla Società:
 - la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ A **scadenza**, l'avente diritto deve inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;

- l'originale di polizza;
- le eventuali appendici.
- ◆ In caso di **riscatto**, il Contraente deve inviare alla Società:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
- ◆ In caso di **premorienza** dell'Assicurato, i Beneficiari devono inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica dello stesso;
 - il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.
- Per ogni **Beneficiario**: la copia di un documento identificativo e del codice fiscale.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

12 TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

13 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente

finché il vitaliziato sia in vita;
oppure
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento, e viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto. Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite, dandone comunicazione scritta alla Società che ne farà annotazione sul contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

15 PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

16 PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

17 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità,

tutela;

- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e

- riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
 - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6

febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

- b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO


Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

GRAFICO


ANDAMENTO STORICO DELL'INDICE CECEEUR



L'ANDAMENTO PASSATO DELL'INDICE CECEEUR NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO O GARANZIA ALCUNA PER VALUTAZIONI SULLA FUTURA EVOLUZIONE DELLO STESSO.

GRAFICO

ANDAMENTO STORICO DELL'INDICE JP MORGAN CASH



L'ANDAMENTO PASSATO DELL'INDICE JP MORGAN CASH NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO O GARANZIA ALCUNA PER VALUTAZIONI SULLA FUTURA EVOLUZIONE DELLO STESSO.

ALLEGATO I

ESEMPLIFICAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO

	1° esempio	2° esempio	3° esempio
Cedola variabile in relazione all'andamento degli indici <ul style="list-style-type: none"> • CECEEUR • JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Anno di riferimento: 29/04/2006	CECEEUR:1.012,74/1.158,08=0,8745 JP Morgan Cash 3M:244,20/233,90=1,0440 Calcolo cedola primo anno: $[0,8745 - (1,45^* 1,0440)]/1$ = $-0,6393 = -63,93\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 1 (29/04/2005 - 29/04/2006)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.346,88/1.625,21=1,4440 JP Morgan Cash 3M:273,05/277,02=0,9857 Calcolo cedola primo anno: $[1,4440 - (1,45^* 0,9857)]/1$ = $0,0148 = 1,48\%$ Cedola dell'anno t: 1,48% [per t= 1 (29/04/2005 - 29/04/2006)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 14,80	CECEEUR:2.387,82/1.625,21=1,4692 JP Morgan Cash 3M:274,43/277,02=0,9907 Calcolo cedola primo anno: $[1,4692 - (1,45^* 0,9907)]/1$ = $0,0328 = 3,28\%$ Cedola dell'anno t: 3,28% [per t= 1 (29/04/2005 - 29/04/2006)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 32,80
Cedola variabile in relazione all'andamento degli indici <ul style="list-style-type: none"> • CECEEUR • JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Anno di riferimento: 29/04/2007	CECEEUR:950,20/1.158,08=0,8205 JP Morgan Cash 3M:255,48/233,90=1,0923 Calcolo cedola secondo anno: $[0,8205 - (1,45^* 1,0923)]/2$ = $-0,3817 = -38,17\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 2 (29/04/2006 - 29/04/2007)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.150,53/1.625,21=1,3232 JP Morgan Cash 3M:289,05/277,02=1,0434 Calcolo cedola secondo anno: $[1,3232 - (1,45^* 1,0434)]/2$ = $-0,0949 = -9,49\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 2 (29/04/2006 - 29/04/2007)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.546,71/1.625,21=1,5670 JP Morgan Cash 3M:307,71/277,02=1,1108 Calcolo cedola secondo anno: $[1,5670 - (1,45^* 1,1108)]/2$ = $-0,0218 = -2,18\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 2 (29/04/2006 - 29/04/2007)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola
Cedola variabile in relazione all'andamento degli indici <ul style="list-style-type: none"> • CECEEUR • JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Anno di riferimento: 29/04/2008	CECEEUR:849,82/1.158,08=0,7338 JP Morgan Cash 3M:264,46/233,90=1,1307 Calcolo cedola terzo anno: $[0,7338 - (1,45^* 1,1307)]/3$ = $-0,3019 = -30,19\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 3 (29/04/2007 - 29/04/2008)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.687,79/1.625,21=1,6538 JP Morgan Cash 3M:298,07/277,02=1,0760 Calcolo cedola terzo anno: $[1,6538 - (1,45^* 1,0760)]/3$ = $0,0312 = 3,12\%$ Cedola dell'anno t: 3,12% [per t= 3 (29/04/2007 - 29/04/2008)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 31,20	CECEEUR:2.839,16/1.625,21=1,7469 JP Morgan Cash 3M:321,87/277,02=1,1619 Calcolo cedola terzo anno: $[1,7469 - (1,45^* 1,1619)]/3$ = $0,0207 = 2,07\%$ Cedola dell'anno t: 2,07% [per t= 3 (29/04/2007 - 29/04/2008)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 20,70
Cedola variabile in relazione all'andamento degli indici <ul style="list-style-type: none"> • CECEEUR • JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Anno di riferimento: 29/04/2009	CECEEUR:1.022,87/1.158,08=0,8832 JP Morgan Cash 3M:271,09/233,90=1,1590 Calcolo cedola quarto anno: $[0,8832 - (1,45^* 1,1590)]/4$ = $-0,1993 = -19,93\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 4 (29/04/2008 - 29/04/2009)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.837,22/1.625,21=1,7458 JP Morgan Cash 3M:301,44/277,02=1,0882 Calcolo cedola quarto anno: $[1,7458 - (1,45^* 1,0882)]/4$ = $0,0420 = 4,20\%$ Cedola dell'anno t: 4,20% [per t= 4 (29/04/2008 - 29/04/2009)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 42,00	CECEEUR:3.207,49/1.625,21=1,9736 JP Morgan Cash 3M:327,08/277,02=1,1807 Calcolo cedola quarto anno: $[1,9736 - (1,45^* 1,1807)]/4$ = $0,0654 = 6,54\%$ Cedola dell'anno t: 6,54% [per t= 4 (29/04/2008 - 29/04/2009)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 65,40
Cedola variabile in relazione all'andamento degli indici <ul style="list-style-type: none"> • CECEEUR • JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month Anno di riferimento: 29/04/2010	CECEEUR:1.523,02/1.158,08=1,3151 JP Morgan Cash 3M:277,02/233,90=1,1844 Calcolo cedola quinto anno: $[1,3151 - (1,45^* 1,1844)]/5$ = $-0,0804 = -8,04\%$ Cedola dell'anno t: 0,00% [per t= 5 (29/04/2009 - 29/04/2010)] Pertanto non viene previsto il riconoscimento, a scadenza, di una cedola	CECEEUR:2.958,67/1.625,21=1,8205 JP Morgan Cash 3M:307,89/277,02=1,1114 Calcolo cedola quinto anno: $[1,8205 - (1,45^* 1,1114)]/5$ = $0,0418 = 4,18\%$ Cedola dell'anno t: 4,18% [per t= 5 (29/04/2009 - 29/04/2010)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 41,80	CECEEUR:3.610,53/1.625,21=2,2216 JP Morgan Cash 3M:334,89/277,02=1,2089 Calcolo cedola quinto anno: $[2,2216 - (1,45^* 1,2089)]/5$ = $0,0937 = 9,37\%$ Cedola dell'anno t: 9,37% [per t= 5 (29/04/2009 - 29/04/2010)] Importo cedola (riconosciuta a scadenza) in Euro: 93,70
Somma delle cedole: importo percentuale	0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00% = 0,00%	1,48%+0,00%+3,12%+4,20%+4,18% = 12,98%	3,28%+0,00%+2,07%+6,54%+9,37% = 21,26%
Somma delle cedole: importo in Euro	0,00	129,80	212,60
Alla scadenza del contratto, 29 aprile 2010	Viene restituito il premio versato pari a 1.000 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000 Euro
Importo totale in Euro della prestazione a scadenza derivante dalla restituzione del premio unito alla rivalutazione variabile	1.000,00 + 0,00 = 1.000,00	1.000,00 + 129,80 = 1.129,80	1.000,00 + 212,60 = 1.212,60



BCC Vita SpA Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo
Società controllata da ICCREA Holding S.p.A.
Capitale € 21.000.000,00 int. vers.
Registro Imprese Roma REA n. 995376
Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002
Codice fiscale e Partita Iva 06868981009
Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma
Sede Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano
Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949



Direzione Generale
via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 89078949
www.bccvita.it
e-mail: info@bccvita.bcc.it

